

N. 3488-126-160-3156-3182-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

## RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA)

SULLE

### PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

LEPRE (34); PETRELLA, TERRACINI, PECCHIOLI,  
LUGNANO, TEDESCO TATO' GIGLIA, BOLDRINI,  
SABADINI, PETRONE (1738)

TESTO UNIFICATO

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*nella seduta del 18 febbraio 1975 (Stampati nn. 34 e 1738)*

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 19 febbraio 1975*

Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRACANZANI, CAPRA, SOBRERO, ZANINI, ARMATO,  
MARZOTTO CAOTORTA

*Presentata il 27 maggio 1972*

Modifiche ad alcuni articoli del codice civile

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAMMI, FORTUNA, BASLINI**

*Presentata il 30 maggio 1972*

---

Riduzione dal 21° al 18° anno del limite della maggiore età

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SIGNORILE, BALZAMO, CANEPA, FORTUNA, COLUCCI**

*Presentata il 31 luglio 1974*

---

Fissazione del limite per la maggiore età a 18 anni

---

**d'iniziativa del Deputato BELLUSCIO**

*Presentata il 7 agosto 1974*

---

Abrogazione degli articoli 3, 391, 398 del codice civile ;  
modifica degli articoli 2, 399, 1837, 2580 del codice civile ;  
nuove norme in materia previdenziale

---

*Presentata alla Presidenza il 3 marzo 1975*

---

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Sia la proposta di legge n. 3488, che ha già ottenuto il voto favorevole del Senato e che la Commissione giustizia della Camera vi invita ad approvare in via definitiva, sia le concorrenti proposte

di legge n. 126, n. 160, n. 3156 e n. 3182 si inseriscono in un contesto di iniziative tendenti a riconoscere, in Italia come in altri paesi, il raggiungimento della maturità al compimento del diciottesimo anno.

È stato recentemente ricordato che già nell'Assemblea costituente larghi settori erano favorevoli ad attribuire ai diciottenni, se non la piena capacità di agire, quanto meno il diritto di elettorato attivo. Se prevalse una tesi diversa, alla cui formazione concorsero tutte le forze politiche, non fu certo per una questione di principio. Si ritenne opportuno che una funzione la quale esigeva maturità, competenza, conoscenza dei problemi non venisse subito attribuita a generazioni appena uscite da un periodo travagliato, educate a modelli di vita ed a contenuti contrastanti con i valori della nuova Costituzione.

La proposta di attribuire ai diciottenni la piena capacità di agire venne avanzata alla Camera, nella V legislatura, dal deputato Lepre, con il progetto di legge n. 670, presentato il 14 novembre 1968. L'iter del provvedimento fu largamente condizionato dal contemporaneo esame, in sede parlamentare, di altri progetti di legge riguardanti la riforma del diritto di famiglia, da un lato, e l'elettorato attivo e passivo, dall'altro. E non poteva essere altrimenti (come del resto si è nuovamente constatato nella VI legislatura), data la connessione tra questi tre temi. Nel dicembre del 1970 la Commissione affari costituzionali espresse parere favorevole sulla proposta di legge Lepre, e nell'aprile dell'anno successivo la Commissione giustizia sottopose all'approvazione dell'Assemblea un testo unificato della stessa proposta di legge e della proposta di legge n. 3034, presentata dai deputati Luzzatto ed altri. Successivamente, tuttavia, i due progetti di legge vennero riassegnati alla Commissione giustizia, in sede legislativa, che non ne riprese l'esame sino alla fine della legislatura.

Nella vigente legislazione italiana l'esercizio di molti diritti appare già acquisito al compimento del diciottesimo anno; ma in ben quarantasei paesi del mondo il problema in discussione è stato risolto concedendo ai giovani la piena capacità di agire al diciottesimo anno. Ed anche nelle sedi internazionali, ed europee in particolare, è stata avanzata l'istanza di un abbassamento del limite di età relativamente alla capacità di agire nel campo del diritto privato. Già nel 1968, a Londra, come ha ricordato il ministro Reale al Senato, la V Conferenza dei ministri della giustizia registrò il comune consenso dei partecipanti sulla esigenza di armonizzare le legislazioni nazionali relativamente alla fissazione della maggiore età; e il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa approvò, il 19 settembre 1972, una raccomandazione con-

tenente l'invito a tutti gli Stati ad abbassare il limite della maggiore età, preferibilmente all'età di diciotto anni.

L'acquisizione della capacità di agire generale al diciottesimo anno risponde infatti alle ragioni già insite nel sentire dell'epoca attuale. Il provvedimento in discussione viene quindi ad incidere nel corpo di una realtà socio-culturale che, anche per il diritto privato, ne aveva maturato i presupposti, stimolando il legislatore a raccoglierne il contenuto in armonia alle istanze emerse.

« Un giovane è oggi uomo » ha affermato l'onorevole Aldo Moro all'ultimo congresso della Democrazia cristiana « in maniera del tutto diversa che per il passato, e lo è certo in modo pieno, con una maturità, un possesso di sé, una lucidità di giudizio, una sincerità ed essenzialità che indicano i binari entro i quali muoversi o, se si vuole, i limiti invalicabili, il muro contro il quale andrebbero a cozzare la nostra superficialità e grossolanità. E chi può non accorgersi che c'è qui la radice di una democrazia più seria, di una adesione sincera alla giustizia e alla uguaglianza, di una solidarietà reale per la quale si è disposti a pagare molto? ».

Dall'abbassamento della maggiore età deriva altresì una corrispondente riduzione dell'età minima stabilita, in via generale, per l'elettorato attivo. La Costituzione, infatti, al primo comma dell'articolo 48 stabilisce che « sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età », derogando a tale principio solo per l'elezione dei senatori che, ai sensi del primo comma dell'articolo 58, « sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età ». Il conseguimento al diciottesimo anno della capacità d'agire si accompagna dunque all'acquisizione del diritto di esercitare il voto nelle elezioni per la Camera dei deputati e per i consigli regionali, provinciali e comunali. La proposta di legge n. 3488 reca pertanto, agli articoli da 14 a 19, le necessarie disposizioni di raccordo tra le vigenti norme elettorali e la innovazione in tema di maggiore età. Le norme contenute negli articoli 20, 21, 22 e 26 tendono a rendere concretamente operante la nuova disciplina elettorale in tempo utile per le consultazioni popolari previste nel corrente anno.

Recentemente, nel corso della discussione alla Camera delle proposte di legge costituzionale sull'elettorato attivo e passivo (tendenti ad obiettivi la cui realizzazione per larga parte verrà anticipata se, come auspicio,

sarà rapidamente concluso l'iter della proposta di legge n. 3488), l'onorevole Erminero ha rilevato che siamo chiamati a valutare l'opportunità di modificare la norma fondamentale della convivenza democratica. « È un momento » egli ha detto « raro e prezioso nella vita politica del paese. Raro, perché la Carta costituzionale ha segnato la fine di uno dei periodi più oscuri della storia del popolo italiano, e ha determinato una nuova, esaltante esperienza di confronto e di dibattito fra le forze sociali e politiche. Essa costituisce la chiave di volta delle garanzie di libertà e di partecipazione, e pertanto qualsiasi intervento sul dettato costituzionale riveste una delicatezza estrema per i valori democratici e civili che sempre coinvolge ».

Ricordato l'impegno assunto dal Governo, di fronte al Parlamento ed al paese, per una sollecita concessione dei diritti politici ai giovani, l'onorevole Erminero ha concluso affermando che « l'accesso delle giovani generazioni ai *mass media*, il dibattito culturale che esse vivono, la tensione sociale e civile di cui sono portatrici dimostrano piena capacità di assumere in prima persona la responsabilità che comportano le funzioni elettorali e politiche ».

Mi sembra altresì importante mettere in rilievo che, attraverso l'adozione delle misure legislative in discussione, il Parlamento sta dimostrando di non essere dalla parte di coloro che aspettavano che la contestazione giovanile finisse, bensì dalla parte di chi da tale fenomeno ha saputo trarre le necessarie indicazioni. Ritengo che la democrazia si alimenti con una distribuzione del potere sempre più esteso e sono convinta che la attribuzione del diritto di voto ai diciottenni dia ai giovani nuove occasioni di partecipazione ordinata in quanto vengono chiamati ad assumere responsabilità dirette nella vita pubblica. Tutto questo finirà con l'eliminare le spinte massimaliste ed incontrollate e renderà i giovani consapevoli di essere una componente importante della società, insieme con le altre componenti che essi dovranno comprendere e con le quali dovranno coesistere.

Il voto ai diciottenni, tuttavia, non può restare un fatto isolato, poiché contestualmente occorre incidere in tutti i settori con i quali i giovani vengono a contatto, quali la scuola, il servizio militare, il lavoro. È dunque significativo ed opportuno che tale misura si inserisca in una più ampia attribuzione di capacità, come appunto è previsto dal provvedimento in discussione.

In questa prospettiva, emerge altresì il rapporto che intercorre tra la proposta di legge n. 3488 e la riforma del diritto di famiglia, che affronta in modo nuovo il problema dei giovani. La normativa vigente, infatti, stabilisce età diverse per la capacità a contrarre matrimonio, per la capacità in materia di lavoro e per la generale capacità di agire, e prevede, anche ai fini dell'esercizio di imprese commerciali, l'istituto dell'emancipazione, che costituisce una specie di situazione intermedia, sotto il profilo della capacità generale, tra la carenza assoluta di capacità ed il suo pieno raggiungimento.

Il progetto di legge recante riforma del diritto di famiglia, invece, nel testo recentemente approvato dal Senato (che, anche sotto questo profilo, sviluppa le premesse poste dal testo unificato redatto dalla Commissione giustizia della Camera), assieme alla proposta di legge n. 3488 (che, anche sotto il profilo della sistematica legislativa, costituisce un'anticipazione del primo) unifica, in via di principio, l'età richiesta per contrarre matrimonio, quella necessaria per stipulare contratti di lavoro e quella fissata per il conseguimento della generale capacità di agire di diritto privato. La unificazione avviene al livello — e ciò è sintomatico — attualmente previsto per la capacità in materia di lavoro, ed evidenzia la nuova concezione del matrimonio e della famiglia, secondo cui questa deve nascere, di regola, dalla scelta responsabile di persone capaci anche sotto ogni altro profilo giuridico.

Di conseguenza, in virtù dell'articolo 6 (dal quale discendono, di riflesso, gli articoli 3 e 4) della proposta di legge n. 3488, viene soppressa l'emancipazione per provvedimento del giudice tutelare, restando l'istituto dell'emancipazione limitato all'ipotesi di matrimonio del minore di diciotto anni; e nel nuovo diritto di famiglia tale matrimonio può essere consentito, per gravi motivi accertati dal giudice, soltanto a chi abbia compiuto i sedici anni.

Tra le restanti disposizioni del progetto di legge n. 3488, merita particolare attenzione la disposizione transitoria contenuta nell'articolo 23, in base al quale la nuova normativa non modifica i diritti previdenziali, assistenziali o pensionistici e quello al mantenimento ed all'assistenza. È da considerare soprattutto, sotto questo profilo, la situazione dei giovani che, pur avendo raggiunto il diciottesimo anno di età, non hanno ancora completato gli studi o conseguito una completa formazione professionale, e pertanto necessitano ancora di assistenza economica.

Onorevoli colleghi ! Queste le linee salienti della proposta di legge che la Commissione giustizia, con il parere favorevole della Commissione bilancio, vi invita ad approvare, senza modifiche, nel testo già varato dall'altro ramo del Parlamento, con il conseguente assorbimento delle proposte di legge nn. 126, 160, 3156 e 3182. Deliberando in tal senso, la Camera dei deputati esprimerà la certezza

che il paese e in particolare i giovani riconosceranno nel provvedimento medesimo una conquista della civiltà giuridica, e, insieme, un mezzo di rinnovamento e di progresso dell'intera società italiana e uno strumento per rinsaldare sempre di più la democrazia.

CASSANMAGNAGO CERRETTI  
MARIA LUISA, *Relatore.*

**TESTO**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**N. 3488**

**ART. 1.**

L'articolo 2 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2. - (*Maggiore età. Capacità di agire*). — La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa.

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro ».

**ART. 2.**

L'articolo 3 del codice civile è abrogato.

**ART. 3.**

Il secondo comma dell'articolo 90 del codice civile è abrogato.

**ART. 4.**

L'articolo 165 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il minore capace di contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le stipulazioni e le donazioni che possono farsi nel relativo contratto, le qua-

**TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 1.**

*Identico.*

**ART. 2.**

*Identico.*

**ART. 3.**

*Identico.*

**ART. 4.**

*Identico.*

li sono valide se egli è stato assistito dal genitore esercente la patria potestà, dal tutore o dal curatore speciale nominato a norma dell'ultimo comma dell'articolo 90 ».

ART. 5.

Il secondo comma dell'articolo 296 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Se l'adottando non ha compiuto la maggiore età il consenso è dato dal suo legale rappresentante ».

ART. 6.

Gli articoli 391, 398 e 399 del codice civile sono abrogati.

ART. 7.

L'articolo 392 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 392. — (*Curatore dell'emancipato*). — Curatore del minore sposato con persona maggiore di età è il coniuge.

Se entrambi i coniugi sono minori di età, il giudice tutelare può nominare un unico curatore, scelto preferibilmente fra i genitori.

Se interviene l'annullamento per una causa diversa dall'età, o lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, il giudice tutelare nomina curatore uno dei genitori, se idoneo all'ufficio, o, in mancanza, altra persona. Nel caso in cui il minore contrae successivamente matrimonio, il curatore lo assiste altresì negli atti previsti nell'articolo 165 ».

ART. 8.

Il primo comma dell'articolo 401 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 401. — *Limiti di applicazione delle norme.* — Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai minori che sono figli di genitori non conosciuti, ovvero figli naturali riconosciuti dalla sola madre che si trovi nell'impossibilità di provvedere al loro allevamento ».

ART. 5.

*Identico.*

ART. 6.

*Identico.*

ART. 7.

*Identico.*

ART. 8.

*Identico.*

ART. 9.

Il secondo comma dell'articolo 439 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Possono comprendere anche le spese per l'educazione e l'istruzione se si tratta di minore ».

ART. 10.

Il secondo comma dell'articolo 591 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Sono incapaci di testare:

1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età;

2) gli interdetti per infermità di mente;

3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento ».

ART. 11.

L'articolo 1837 del codice civile è abrogato.

ART. 12.

Il secondo comma dell'articolo 2580 del codice civile è abrogato.

ART. 13.

L'articolo 108 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

« L'autore che abbia compiuto sedici anni di età ha la capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano ».

ART. 14.

L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2 e 3 ».

ART. 9.

*Identico.*

ART. 10.

*Identico.*

ART. 11.

*Identico.*

ART. 12.

*Identico.*

ART. 13.

*Identico.*

ART. 14.

*Identico.*

ART. 15.

Il primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« L'aggiornamento delle liste elettorali si effettua a mezzo di due revisioni semestrali, secondo le modalità e nei termini previsti dal presente titolo, con la iscrizione di coloro che hanno compiuto o compiano il diciottesimo anno di età, rispettivamente, dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre di ciascun anno e si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 4 ».

ART. 16.

Il primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« Il sindaco, in base ai registri dello stato civile e dell'anagrafe e sulla scorta dello schedario elettorale provvede:

a) entro il mese di febbraio, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nel registro della popolazione stabile del comune alla data del 15 febbraio, compiranno il diciottesimo anno di età dal 1° luglio al 31 dicembre o che lo avessero già compiuto ed abbiano, a qualsiasi titolo, diritto di essere iscritti nelle liste elettorali;

b) entro il mese di agosto, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nel registro della popolazione stabile del comune alla data del 15 agosto, compiranno il diciottesimo anno di età dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno successivo o che lo avessero già compiuto ed abbiano, a qualsiasi titolo, diritto ad essere iscritti nelle liste elettorali ».

ART. 17.

L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« L'autorità provinciale di pubblica sicurezza trasmette ai comuni, rispettivamente entro il 20 marzo e il 20 settembre, l'elenco dei cittadini che si trovino sottoposti alle misure di prevenzione previste dall'articolo 3

ART. 15.

*Identico.*

ART. 16.

*Identico.*

ART. 17.

*Identico.*



della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e che abbiano compiuto o compiano il diciottesimo anno di età entro il semestre successivo ».

ART. 18.

Il primo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, la commissione elettorale comunale compila un elenco in triplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto, nel primo giorno fissato per le elezioni, il diciottesimo anno di età ».

ART. 19.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

« Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno dell'elezione ».

ART. 20.

Ai fini della prima applicazione degli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della presente legge, l'iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini che abbiano compiuto o compiranno il diciottesimo anno di età entro il 31 dicembre 1975 viene effettuata a mezzo di una revisione straordinaria con le modalità e nei termini indicati dalle disposizioni che seguono:

1) il sindaco, in base ai registri dello stato civile e della anagrafe e sulla scorta dello schedario elettorale, provvede entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nel registro della popolazione stabile del comune alla predetta data, abbiano compiuto o compiranno il diciottesimo anno di età entro il 31 dicembre 1975;

ART. 18.

*Identico.*

ART. 19.

*Identico.*

ART. 20.

*Identico.*

2) entro i termini stabiliti al precedente punto 1) il sindaco trasmette, per ogni singolo nominativo, un estratto dell'elenco ivi previsto agli uffici dei casellari giudiziari competenti. Gli uffici dei casellari, entro i successivi 20 giorni, restituiscono ai comuni gli estratti suddetti, previa apposizione della annotazione « Nulla » per ciascun nominativo nei cui confronti non sussista alcuna iscrizione per reati che comportino la perdita della capacità elettorale, e della trascrizione, per gli altri nominativi, delle iscrizioni esistenti, osservato il disposto di cui all'articolo 609 del codice di procedura penale. Entro lo stesso termine, l'autorità provinciale di pubblica sicurezza trasmette ai comuni l'elenco dei cittadini che si trovino sottoposti alle misure di prevenzione stabilite dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e che abbiano compiuto o compiranno il diciottesimo anno di età entro il 31 dicembre 1975;

3) entro i successivi 7 giorni la commissione elettorale comunale procede alla formazione, in ordine alfabetico, di un elenco in duplice copia, distinto per uomini e donne, con il quale, sulla scorta dell'elenco di cui al precedente punto 1), propone l'iscrizione di coloro i quali risultino in possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione nelle liste elettorali, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, apponendo, accanto a ciascun nominativo, un'annotazione indicante il titolo ed i documenti per i quali l'iscrizione è proposta. Entro il medesimo termine la commissione elettorale comunale, dopo aver compiuto gli adempimenti anzidetti, provvede, con deliberazione, all'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni;

4) entro il giorno successivo il sindaco invita, con manifesto da affiggersi all'albo comunale ed in altri luoghi pubblici, chiunque intenda proporre ricorsi contro le decisioni della commissione elettorale comunale adottate ai sensi del precedente punto 3), a presentarli entro i successivi 4 giorni con le modalità dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. Durante questo periodo devono rimanere depositati nell'ufficio comunale un esemplare dell'elenco firmato dal presidente della commissione elettorale comunale e dal segretario, insieme con i titoli ed i documenti relativi a ciascun nominativo, nonché una copia della deliberazione di cui all'ultima parte del precedente punto 3);

5) a coloro che non siano stati inclusi nell'elenco di cui al precedente punto 3) per

essere incorsi in una delle incapacità previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il sindaco notifica per iscritto la decisione della commissione elettorale comunale, indicandone i motivi, non oltre due giorni dalla pubblicazione dell'elenco;

6) il sindaco, entro i 2 giorni successivi alla pubblicazione dei manifesti di cui al punto 4) trasmette al presidente della commissione elettorale mandamentale:

a) un esemplare dell'elenco corredato di tutti i documenti relativi e copia conforme dei verbali delle operazioni e delle deliberazioni della commissione elettorale comunale, di cui al precedente punto 3);

b) i ricorsi presentati a norma del precedente punto 4);

7) entro i successivi 6 giorni la commissione elettorale mandamentale, compiute le operazioni di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, deve provvedere all'approvazione dell'elenco e della deliberazione di cui al precedente punto 3) ed alle relative iscrizioni da effettuarsi nelle liste generali e sezionali depositate presso la commissione stessa. Nel medesimo termine la commissione restituisce al comune l'elenco insieme con tutti i documenti e comunica le proprie decisioni in ordine alla deliberazione relativa all'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni ed ai ricorsi presentati. Il segretario comunale ne invia immediatamente ricevuta al presidente della commissione;

8) nei 5 giorni successivi la commissione elettorale comunale, con l'assistenza del segretario, apporta, in conformità alle decisioni della commissione elettorale mandamentale, le conseguenti iscrizioni alle liste generali e sezionali;

9) entro i successivi 3 giorni, gli atti della revisione devono rimanere depositati nella segreteria comunale e le decisioni della commissione elettorale mandamentale sono, a cura del sindaco, notificate, con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, ai cittadini la cui proposta di iscrizione non sia stata accolta;

10) i termini di cui all'articolo 20, terzo e quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, numero 223, sono ridotti a due giorni, il termine di cui al comma quinto del precitato articolo è ridotto a giorni 15.

ART. 21.

In occasione delle consultazioni popolari che si svolgeranno nell'anno 1975 il personale dei comuni, delle prefetture, del Ministero dell'interno, addetto a servizi elettorali, nonché quello dipendente dal Ministero di grazia e giustizia addetto al casellario giudiziale, può essere autorizzato dalle rispettive amministrazioni, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di ottanta ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse.

ART. 22.

Alle spese per la retribuzione delle prestazioni straordinarie del personale delle prefetture, del Ministero dell'interno e del Ministero di grazia e giustizia in occasione delle consultazioni popolari del 1975, sarà provveduto con trasferimento dal capitolo 6853 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio le occorrenti variazioni.

ART. 23.

I diritti previdenziali, assistenziali o pensionistici riconosciuti da particolari disposizioni non sono modificati dalla presente legge. Fino a che non sia specificamente provveduto in materia, le norme vigenti che, sancendo diritti previdenziali, assistenziali e pensionistici, ne limitino la durata alla minore età della persona cui sono collegati o ne prevedano la cessazione con il conseguimento della maggiore età della medesima, restano operanti sino al compimento del ventunesimo anno di età del soggetto.

ART. 24.

Nelle situazioni giuridiche sorte anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, quando per atto a titolo oneroso o gratuito, ovvero in base a disposizioni legislative debbono essere effettuate prestazioni

ART. 21.

*Identico.*

ART. 22.

*Identico.*

ART. 23.

*Identico.*

ART. 24.

*Identico.*

continuative o periodiche sino alla maggiore età dell'avente diritto, il termine finale deve essere riferito al compimento del ventunesimo anno del beneficiario.

ART. 25.

Quando le leggi anteriori prevedono che un termine decorre dal compimento della maggiore età, tale termine inizia a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge se a tale data il soggetto ha già compiuto il diciottesimo anno di età.

Restano immutate le disposizioni anteriori se, a causa del compimento della maggiore età anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, è già iniziato il decorso del termine indicato nel comma precedente.

ART. 26.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ART. 25.

*Identico.*

ART. 26.

*Identico.*

## PROPOSTE DI LEGGE

### N. 126

#### ART. 1.

Gli articoli 2, 1837 e 2580 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 2. — *Maggiore età. Capacità di agire.*  
— La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa.

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono una età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro, alla stipula dei relativi contratti e all'esercizio dei diritti e delle azioni che ne dipendono ».

« ART. 1837. — *Libretti in favore di minori.*  
— Il libretto di deposito a risparmio rilasciato al minore deve essere nominativo.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali ».

« ART. 2580. — *Soggetti del diritto.* — Il diritto di autore spetta all'autore ed ai suoi aventi causa nei limiti e per gli effetti fissati dalle leggi speciali ».

#### ART. 2.

L'articolo 3 del codice civile è abrogato.

#### ART. 3.

Nelle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle quali si fa menzione nel ventunesimo anno di età agli effetti del raggiungimento della maggiore età o della capacità di compiere singoli atti, l'indicazione « ventunesimo » anno di età si intende sostituita con quella di « diciottesimo » anno di età.

**N. 160**

**ART. 1.**

L'articolo 2 del codice civile, approvato con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, è sostituito dal seguente:

« La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno.

Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa ».

**ART. 2.**

Nelle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, dove è richiamato il ventunesimo anno agli effetti del raggiungimento della maggiore età o della capacità di compiere singoli atti, l'indicazione « ventunesimo » si intende sostituita con quella di « diciottesimo » anno di età.

**N. 3156**

**ART. 1.**

Il primo comma dell'articolo 2 del codice civile è sostituito dal seguente: « La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno ».

**ART. 2.**

L'articolo 3 del codice civile è sostituito dal seguente: « In materia di capacità a prestare il proprio lavoro, alla stipulazione dei relativi contratti e all'esercizio dei diritti e delle azioni che ne dipendono sono salve le leggi speciali che prevedono un'età inferiore ».

**ART. 3.**

Sono abrogati l'articolo 1837, il secondo comma dell'articolo 2580, gli articoli 391, 398 e il primo comma dell'articolo 399 del codice civile.

ART. 4.

L'articolo 392 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il giudice tutelare nomina un curatore al minore emancipato.

Il curatore è il coniuge di maggiore età.

Se il coniuge di maggiore età diviene incapace o entrambi i coniugi sono di minore età, il curatore è il genitore al quale sarebbe spettato l'esercizio della patria potestà se il minore non fosse stato emancipato. In caso di mancanza del genitore il giudice nomina curatore del minore emancipato altra persona seguendo i criteri dell'articolo 348.

La stessa norma si applica in caso di vedovanza del minore emancipato e quando le persone precedentemente indicate siano incapaci a gestire la curatela ai sensi dell'articolo 350 ».

ART. 5.

L'articolo 393 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Sono applicabili al curatore le norme dell'articolo 394 ».

ART. 6.

In tutti i casi in cui le disposizioni legislative prescrivano, al fine di assicurare efficacia ad atti di diritto pubblico o privato, il raggiungimento del ventunesimo anno di età, si deve considerare sostituita tale indicazione con quella relativa al diciottesimo anno di età.

**N. 3182**

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 2 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, è sostituito dal seguente:

« (*Maggiore età. Capacità di agire*). — La maggiore età è fissata al compimento del 18° anno ».



Al medesimo articolo 2 viene aggiunto il seguente comma:

« In materia di stipulazione di contratti e prestazione d'opera, sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore ».

**ART. 2.**

Gli articoli 3, 391 e 398 del codice civile sono abrogati.

**ART. 3.**

All'articolo 399 del codice civile, nel primo comma, è soppressa la espressione: « o revocata »; nel secondo comma è soppressa la espressione: « o alla revoca dell'autorizzazione ».

**ART. 4.**

Al primo comma dell'articolo 1837 del codice civile il termine di 18 anni viene sostituito con quello di 16 anni.

**ART. 5.**

Il secondo comma dell'articolo 2580 del codice civile è soppresso.

**ART. 6.**

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è delegato ad emanare entro 15 giorni dall'approvazione della presente legge, disposizioni legislative che consentano l'estensione dell'assistenza mutualistica e farmaceutica ai maggiorenni di età inferiore ad anni 21 che risultino a carico dei genitori o di chi ne ha fatto le veci prima del raggiungimento della maggiore età.

**ART. 7.**

In tutte le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle quali si fa menzione del 21° anno di età come termine per il conseguimento di diritti o per l'efficacia di atti pubblici o privati, l'indicazione « 21° anno di età » si intende sostituita con quella di « 18° anno di età ».